

circolare
5 DICEMBRE 2013



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 5 dicembre 2013

Oggetto

Contratti di solidarietà e recupero quote di TFR

Con il Messaggio n.18092 dell'8 novembre 2013, l'Inps fornisce precisazioni in merito alle modalità e alla tempistica per il recupero delle quote di TFR maturate dai lavoratori e connesse alla retribuzione persa dagli stessi durante i contratti di solidarietà difensivi nell'ambito di aziende soggette alla disciplina della CIGS.

Con riguardo al TFR, la normativa che disciplina i contratti di solidarietà (Legge n. 863/1984) prevede che

- siano in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, a prescindere dal loro eventuale licenziamento al termine del predetto contratto di solidarietà;
- ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro.

Pertanto in materia di contratti di solidarietà è previsto che - in ogni caso - siano a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro; diversamente da quanto previsto invece in materia di cassa integrazione ove la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa è considerata condizione indispensabile per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Istituto chiarisce che le aziende che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da CIGS possono recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale senza dover attendere la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori in questione. In particolare, le suddette operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro l'anno solare di conclusione del contratto di solidarietà. Quanto alle modalità operative, l'Inps precisa che il recupero delle quote di TFR riferite ai lavoratori che alla data dell'1 gennaio 2010 non risultano più in forza, si deve utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

